

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2527-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 luglio 2025 (v. stampato Senato n. 1561)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 2025*

(Relatori: **MAERNA**, per la X Commissione;
MALAGOLA, per la XI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali) sul disegno di legge n. 2527. Le Commissioni permanenti X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 29 luglio 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2527.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2527 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 15 articoli, per un totale di 30 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, tutte comunque riconducibili alla gestione delle crisi industriali: 1) prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico, quelle riguardanti l'esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa e il sostegno degli occupati in gruppi di imprese; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 10-*bis*, in materia di gestione dell'emergenza climatica nei luoghi di lavoro, e dell'articolo 10-*ter*, in materia di assegni di inclusione;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 giugno 2025, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a quattordici giorni di distanza, il 26 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione e la pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 8, al comma 1, capoverso 1-*ter*, stanZIA, per il 2025, 20 milioni di euro per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario, «previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*»; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita indicando con maggiore precisione i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione di tale accordo nonché le prerogative

riconosciute al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in presenza del quale l'accordo è concluso precisando, in particolare, se, ai fini del suo perfezionamento, sia o meno necessario che anche tale soggetto presti il proprio assenso;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3 prevede, in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro, la facoltà dell'investitore di richiedere l'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2023; tali disposizioni prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le medesime disposizioni richiamate, inoltre, stabiliscono che, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2025 sul disegno di legge n. 2488 di conversione del decreto-legge n. 96 del 2025);

il sopra richiamato articolo 8, al comma 1, capoverso 1-ter, stanziava nuove risorse per il 2025 per la concessione, nel medesimo 2025, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale; tali risorse costituiscono un'integrazione del limite di spesa, pari a 100 milioni di euro per il 2025, previsto dall'articolo 44, comma 1, del novellato decreto-legge n. 109 del 2018, anche in tal caso «previo accordo stipulato in sede governativa»; in proposito, tuttavia, si fa presente che, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 1, tale accordo, diversamente da quello previsto dalla norma in esame, deve essere concluso anche in presenza della regione interessata; la formulazione della disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'approfondimento della formulazione dell'articolo 8, comma 1, capoverso 1-ter, con riferimento all'opportunità di indicare i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione dell'accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, esplicitando la deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario, e l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-ter, con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2527 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti per il sostegno ai comparti produttivi;

rilevato che:

il provvedimento, a seguito dell'esame presso il Senato, si compone di 15 articoli, suddivisi in tre capi;

il capo I, dedicato alle misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione, contiene: disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti dell'ex ILVA (articolo 1); disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino (articolo 1-bis); disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto (articolo 2); misure di semplificazione per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 3); ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 4); e misure urgenti in materia

di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 5);

il capo II prevede misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, in particolare: l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 6); una serie di misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese (articolo 7); misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva (articolo 8); la modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 9); misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda (articolo 10); tutele per emergenze climatiche (articolo 10-*bis*); interventi straordinari in materia di assegno di inclusione per l'anno 2025 (articolo 10-*ter*);

il capo III contiene infine le disposizioni finanziarie (articolo 11) e dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 12);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*), della Costituzione);

la disposizione di cui all'articolo 4, in materia di utilizzo da parte delle regioni delle quote di avanzo vincolato, è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le regioni per « salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari »;

la disposizione di cui all'articolo 5, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di giurisdizione e norme processuali nonché in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10-*ter* investono profili riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che intercorrono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro; nelle medesime disposizioni, si rinvencono altresì profili inerenti le materie, parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma,

lettera *m*), della Costituzione) e della previdenza sociale, (articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione);

con riferimento specifico all'articolo 10-*bis*, le previsioni da esso introdotte risultano riconducibili sia alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), sia alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione);

in particolare, il comma 4 dell'articolo 10-*bis* prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche, per i quali, stante il concorso tra competenze legislative di diversa natura, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla sottoscrizione e all'adozione dei protocolli di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2527 di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2025 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, stabilisce che il rimborso dell'importo corrispondente al finanziamento statale volto a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria debba avvenire in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche derogando alle norme dell'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di crediti prededucibili;

l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione dei piani di investimento, ove superiori a 50 milioni di euro, richiamando la clausola autorizzatoria – già prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2023 – ad agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), del decreto-legge n. 21 del 2012 (cosiddetto «*golden power*»), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico, sottoposto all'autorizzazione da parte del Ministero e ad una clausola di prezzo massimo;

l'articolo 9 incrementa le risorse previste dalla legge di bilancio per il 2024 per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, portandole da 700.000 euro a 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0155180